

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato che il seguente progetto di legge ha presentato alle Camere dal Nostro Ministro Segretario di Stato d'Agricoltura e Commercio, che incarichiamo di svolgere i motivi e di sostenerne la discussione.

Art. 1.

Cominciare dal primo aprile 1850, i diritti di verificazione dei pesi e misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle Regie finanze.

Art. 2.

La verificazione dei pesi delle misure e delle bilancie e stadera a mano ha luogo nell'ufficio del verificatore tanto nel capo luogo della provincia, quanto nei capi luoghi di mandamento e nei comuni che verranno designati dai consigli provinciali; quella delle bilancie e stadera fisse si farà al domicilio dell'utente.

Art. 3.

Il locale per l'ufficio permanente di verificazione nel capo luogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale, i capi luoghi di mandamento ed i comuni enumerati all'art. precedente continueranno a fornire al verificatore il locale necessario per le sue operazioni annue.

Art. 4.

I pesi e misure e gli strumenti per pesare sono sottoposti a due specie di verificazione; La verificazione prima e la verificazione periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore imprime un marchio sovra ciascun

M

oggetto da lui verificato.

Art. 5°

Ogni peso o misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo, od aggiustato o nuovo, è sottoposto prima di essere posto in vendita, od in uso di commercio alla verifica prima: questa verifica è gratuita.

Art. 6°

Sono soggetti alla verifica periodica tutti i particolari, o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, ed di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci, o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate, o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro degli operai.

Art. 7°

Di diritti indicati nell'antua tariffa sarà surrogato per ciascuna industria un diritto unico, quale è indicato nella tabella annessa alla legge presente. Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del parlamento.

I generi di Commercio e d'industria non menzionati nella tabella suddetta, saranno con decreti locali assimilati a quelli coi quali hanno maggior analogia.

Art. 8°

I Consigli provinciali sull'avviso dei Consigli comunali determineranno per ciascun comune di loro dipendenza quella delle tre categorie di ciascuna classe, nella quale gli utenti di questi comuni dovranno essere compresi. Questa deliberazione sarà resa esecutoria con un Decreto dell'Intendente Generale della Divisione amministrativa.

Art. 9°

Gli utenti che esercitano due o più industrie diverse in uno stesso stabilimento saranno soggetti ad una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative a queste industrie nel comune in cui hanno il loro stabilimento.

Art. 10.

I diritti di verifica saranno pagati a mani degli erattori secondo le liste fatte dal verificatore, pubblicate e verificate dal Consiglio.

comunale, quindi reale esecutorie con Decreto dell'Intendente Generale, e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del 2. per 100.

Art. 11.

I verificatori i quali dopo aver prestato in una provincia il giuramento prescritto dall'ultima alinea dell'art. 16. del Reale Editto 11 settembre 1848. saranno chiamati a deferire le loro funzioni in un'altra provincia, faranno registrare l'atto di prestazione di giuramento nella segreteria del Tribunale della provincia a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun dritto.

Art. 12.

Le contravvenzioni alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli strumenti da pesare non comprese negli articoli 3. 7. 19. e 14. dell'Editto 11 settembre 1848. e negli articoli 6. e 7. della legge sulla fabbricazione 6. settembre 1848. verranno punite con una ammenda estensibile da lire dieci a cinquanta in ragione delle circostanze del caso.

Art. 13.

I falsificatori della marca dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da sei mesi ad un anno, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi penali per la truffa.

Art. 14.

I falsificatori della marca di verificazione saranno puniti con uno o due anni di carcere senza pregiudizio delle pene come sopra indicate per la truffa.

Art. 15.

Ogni infrazione alle leggi e regolamenti sui pesi e misure, e strumenti da pesare passibile di pene pecuniarie, è della competenza dei Tribunali di prima cognizione se eccede le lire cinquanta, se è minore, rientra in quella dei Giudici di mandamento.

Quando ha vi luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi generali di procedura penale.



Art. 16.

I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi e misure diversi da quelli autorizzati dalla legge 11 settembre 1818, o dal Regolamento della fabbricazione in data 6 settembre 1818. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istrumenti da pesare alterati, ovvero che non fossero muniti del marchio della verificazione. Gli oggetti come sovra sequestrati verranno dai verificatori depositati senza ritardo alla segreteria del Giudice di mandamento.

Art. 17.

I pesi e misure ed istrumenti da pesare che si riconosceranno difetti sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente ragguistati prima di apporvi il pegno di verificazione.

Saranno considerati come difetti i pesi, le misure e gli istrumenti da pesare il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione.

Art. 18.

In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita i verificatori potranno procedere alle operazioni prescritte dall'articolo quarto della presente legge senza l'assistenza di veruna autorità. Qualora però occorresse procedere in tale circostanza a sequestri, dovranno ciò fare in presenza di due testimoni e compilare un verbale, che sarà dei detti due testimoni sottoscritto.

Art. 19.

Offine di accertare contravvenzioni l'autorità amministrativa o giudiziaria sia d'ufficio, sia sulla domanda del verificatore potrà ordinare visite straordinarie da farsi nelle ore in cui i negozi, magazzini ed officine sono aperte al pubblico.

In queste visite straordinarie si osserveranno le forme prescritte dal codice di procedura criminale per le visite domiciliari.

Art. 20.

L'Editto 11 settembre 1818, sul sistema metrico avrà forza di legge

in Sardegna a cominciare dal 1.º aprile 1850. Così farà pure del
Regolamento del 6. settembre 1848. concernente la fabbricazione dei pesi
e delle misure, e delle altre disposizioni emanate in seguito dell'Editto
11. settembre 1848. L'Editto del 7.º Luglio 1844. e le altre leggi e
disposizioni che ne dipendono, sono abrogate. Tuttavia i pesi e
misure ed instrumenti da pesare stabiliti in forza di questo Editto
e delle leggi e disposizioni relative, che avranno ricevuto il pozzo
di verificaione prima della fine di marzo 1850. saranno ammessi
alla verificaione annua sino a tutto il 1855.

Art.º 21.

Sono parimenti abrogate in terraferma tutte le leggi sui pesi e
misure anteriori all'Editto 11. settembre 1848.

Art.º 22.

Il Regolamento concernente il servizio della verificaione,
tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11.
settembre 1848. di quella sulla fabbricazione del 6. settembre 1848.
e della presente, saranno approvati con Decreti Reali.

Stanis Emanuele

P. di Santa Rosa



MINISTERO
dell'Agricoltura e del Commercio

Divisione N.º

Oggetto

Relazione
Del Ministero d'Agricoltura e Commercio.

Cosimo uditi

Signori Deputati

Per dar piena attivazione all'applicazione del nuovo sistema metrico decimale nei pesi e misure, prescritto dal Regio Editto dell'11. Settembre 1868, emanando una legge sulla verificazione collee relative Coniffe, ed il Regolamento sul servizio di verificazione.

Questa legge proposta alla Camera nella passata legislatura, modificata e votata da essa, non potè venire esaminata e tanto meno approvata dal Senato.

Stingendo il tempo per termine dell'anno 1869. Mezi soprattava, il Ministero concludendo non potersi sanare questa legge dal parlamento prima die sopraviungesse l'anno 1870. vi propose una legge sospensiva di alcuni articoli dell'Editto 11. Settembre 1868, fino al 1.º di Aprile del nuovo anno 1870. Me fu dalle due camere approvata e quindi dal Governo del Re promulgata.

Al dar pieno corso a tutte le disposizioni del prescitato Reale Editto 11. 7. bre 1868. rimane adunque a sanire la legge sui verificatori alla relativa tariffa.

Durante lo spazio di tempo che trascorse dalla prima discussione della proposta legge all'antecedente legislatura, sino al presente, il Ministero ha meglio ponderate quelle disposizioni già state proposte e disusse, e quindi formolò il nuovo progetto che ho l'onore di proporre alla Vostra sanzione, il quale in realtà non offre che poche modificazioni dal testo di quella, che prima aveva votata questa Camera; modificazioni che riflettendo la maggior sicurezza nel testo, e alcune semplificazioni di forma, spero verranno approvate da voi, il cui suffraggio vengo a domandare per l'intera legge; onde possa per essa trovarsi il Governo in facoltà di applicare integralmente il sistema metrico decimale al primo d'aprile prossimo, termine fatale della sanzionata sospensione.

P. di Santarossa

Cariffa per la verificazione Dei pesi e misure

1.^{ma} Classe di Lire 6.—5.—4.

Coziende Regie, Fabbriche di tabauco, Bancchieri di Sale e tabauco, Amministrazione Del bollo, Amministrazione Del Genio Civile, Genio militare e Genio marittimo, Uffici delle Dogane, Stazioni delle Strade ferrate, Uffici dei pesi pubblici fappaltatori o direttori, commissionari di commercio, spedizionieri, appaltatori di vetture pubbliche, negozianti da ferro all'ingrosso, padroni di fuirce, fonditori di campane, negozianti di metalli, fabbricanti di prodotti chimici, fabbricanti di gaz luce.

2.^a Classe di Lire 5. 50.—4.—3. 50.

Venditori di sale, tabauco e piombo, menuisti, fonditori di sego, fabbricanti di sapone, negozianti all'ingrosso in sete, cotone, canupa, corame, farina, cuoio, lana, pelo, olio, drogherie, provveditori di pesi e misure nel mercati.

3.^a Classe di Lire 4.—3. 50.—3.

Fabbricanti di caridele, colla forte, olio, cera, coniatori, farmacisti, droghieri, calderai,

funditori di caratteri, funditori di metallo, -
negozianti di frutti sechi, zucchero, lana,
e ferro al minuto, fabbri, vetrai, imprenditori
di bastimenti, imprenditori di pubblica illu-
minazione, collegi, seminarj, committenti e
albergatori.

4.^a Classe di Lire 3. 50. — 3. — 2. 50.

Droghieri all'ingrosso, negozianti di
seta, di bozzoli, di coperte, funaiuoli, tintori,
vassellai di stagno, fabbricanti di cristalli, pasticcieri,
giusti, negozianti di pelli all'ingrosso. Iuristi,
conservatori delle ipoteche, uffizii
di dazi e gabelle, tesorieri, esattori, uffizii
delle poste delle lettere, cambisti di monete,
banchieri, banche, zecche e monegaschi.

5.^a Classe di Lire 3. — 2. 50. — 2.

Fabbricanti d'amido, barcai, panattieri,
pizzicagnoli, trippai, confetturieri, droghieri
al dettaglio, fabbricanti di utensili, di ferri da
taglio, di ferri da vettura, di bottoni, di cartoni,
carta, negozianti di stuoie, di corde, di pelli,
di crine, di ferramenta, di fil di ferro, di colori,
di seta da cuire, commissionari in beturie,
berettai, fabbricanti da chiodi, di spille, sudorati
sopra metalli, spaggiatori di materie d'oro ed
argento, orefici, gioiellieri, negozianti di gioie,
battiloro, negozianti di dorature, orologiai,
chincaglieri, cartai, coltivatori di miniere,
negozianti in commestibili; poste di cavalle,

prigionieri, monti di pietà, fabbricatori di stoffe, di
panni lana, di seterie, di lino, di cotone, di
orta colorita, filatori di lana, di seta, di lino,
di cotone, aspiaggiatori delle seti.

6.^a Classe di Lire 2. 20. — 1. 80. — 1. 40.

Fabbricanti di calce, di gesso, di mattoni,
di stoviglie, di carrozze, di oggetti di corallo, di
nitro, di zolfo, di cremortantaro, di biacca, soda,
zolfanelli, chimici, birra, acquavite, uovo-
lato, profumieri, distillatori, liquoristi, e
mercanti di spiriti, stazzatori, misuratori da
vino (brentatori), forni barnali, negozianti
di vino, di pane, di paglia, di legna, di
foraggi, imprenditori di caserme e vettovaglie
militari.

7.^a Classe di Lire 1. 30. — 1. 0. 70.

Misuratori giurati, bettolieri, trattori,
ristoratori, ofellieri, venditori di vino, acquavite
in dettaglio, caffettieri, venditori d'aceto, sellai,
venditori di granaglie, di riso, foglie di meliga
sguano d'india, di cuore, di carbone in
dettaglio, di legna da bruciare, di castagne,
di pomi di terra, di frutta, di pere, di burro,
di formaggio, di latte, orza, pollaiuoli, baluni,
erbe, legumi, uve, olivi, miele, tarone, paglia,
fieno, cruna, avena, canape, Noppa, olio,
catrame, lana, ghiaccio, droghe.



8.^a Classe di Lire 0 50. — 0. 40. — 3. 00.

Negozianti di mastolice, di pezzi, di panni, di articoli di moda, di nastri, di seterie, di tele, di pellicerie, di ricami, di passamanerie, di passamanterie, di galloni, di calzette, di parapigioggia, di cesti, di biancheria, tessitori, rigattieri, conciaiuoli, mericiai, sarti, tappezziere, manganatori, pettinatori, di canape e morena, mericiaiuoli ambulanti, architetti, geometri, misuratori, carpentieri, copritetti, falegnami, lanisti, muratori, selciatori, gessatori, scalpellini, carradori, segatori di legnami, specchiai, vetrai, lattai, imprenditori di fabbriche, negozianti di legno da costruzione, materassai, serraglieri, maniscalchi.

9.^a Classe. Verificazione gratuita

Tutti quelli che presenteranno pesi e misure ed istrumenti da pesare alla verificazione prima. I proprietari non portati nelle classi precedenti, gli oppizi, spedali e stabilimenti di carita' che non si dedicano alla vendita degli oggetti ai quali sono destinati i pesi e misure.

cedottato nella seduta 29. ottobre 1849.

Il Vice-Presidente Buncio.

Prop. 123.

Progetto di legge N.º 31.

presentato dal Ministro d'Agric. e Comm.
nella Camera dal 26 Gennaio 1890

Verificazioni dei voti e misure

SESSIONE 1850

CAMERA DEI DEPUTATI

RAPPORT DE LA COMMISSION

*Sur le Projet de Loi présenté par le Ministre
d'Agriculture et du Commerce.*

LÙ DANS LA SÉANCE DU 25 FÉVRIER 1850.

Vérification des poids et mesures.

MESSIEURS,

La Commission que vous avez chargé d'examiner la loi présentée par le Ministère sur la vérification des poids et mesures a l'honneur de venir vous rendre compte de son travail.

Cette loi destinée à former le complément de l'Édit du 11 septembre 1845 concernant l'adoption exclusive du système métrique décimal et du règlement sur la fabrication promulgué le 6 septembre 1848, a été déjà soumise à la dernière Législature le 20 août 1849.

Longuement élaborée d'abord dans le sein de la Commission, puis dans plusieurs séances de discussion par la Chambre, elle avait après son adoption été produite au Sénat qui n'eut pas le temps de la discuter avant la dissolution du Parlement.

Une loi suspensive tendant à proroger jusqu'au 1.^{er} avril 1850 l'introduction complète du système métrique décimal a été, dès lors,

votée par le Parlement et sanctionnée par le Roi. Le terme de ce délai n'étant pas éloigné, le Ministère a reproduit de nouveau la loi sur la vérification et réclamé la sollicitude de la Chambre pour la prompte discussion de ce projet, dans lequel il a annoncé avoir introduit quelques légères modifications tendant à en rendre le texte plus clair et l'exécution plus facile.

Votre Commission a mis tous ses soins à l'examen de la loi dont il s'agit.

Une question préjudicielle qui s'était déjà élevée dans la première discussion s'est reproduite de nouveau, savoir: » S'il était » nécessaire d'une administration spéciale, et si le service de la » vérification ne pourrait pas être fait à moins de frais et avec la » même régularité par l'Autorité municipale, laquelle se trouve sur » les lieux et peut ainsi renouveler la vérification à des époques » fréquentes et non prévues.

Les mêmes motifs qui avaient déjà déterminé la Chambre dans la première discussion, ont fait encore cette fois repousser cette question préjudicielle.

En effet, l'Autorité locale chargée de la police doit veiller à ce que les marchands vendent à juste poids ou mesure, mais elle manque des connaissances techniques et des appareils nécessaires. Il peut arriver que les administrateurs locaux exercent eux-mêmes un commerce ou une industrie sujette à la vérification et que, pouvant être supposés avoir un intérêt contraire à celui des acheteurs, ils n'inspirent pas une confiance suffisante. D'autres considérant leur charge comme temporaire, négligeront ce service pour ne pas user leur popularité. Enfin l'expérience déjà faite dans le pays même, où ce service supprimé en 1814 a dû être rétabli en 1826, démontre assez l'utilité de le maintenir.

La nécessité d'une administration spéciale ayant été ainsi reconnue, votre Commission a ensuite examiné dans son ensemble la loi proposée. Elle n'a pas hésité à apprécier la convenance d'assigner aux agents chargés de la vérification un traitement fixe, et de percevoir à l'avenir les droits pour le compte du Trésor; c'est le seul moyen de faire cesser les réclamations nombreuses auxquelles donnait lieu cette perception, et d'assurer aux agents de la vérification la considération qui doit les entourer.

Quant à la quotité des droits à payer, votre Commission a apporté une attention sérieuse sur le tarif annexé au projet de loi. Elle est entrée entièrement dans les vues du Gouvernement d'après lesquelles les droits ont été calculés non pour en faire un objet d'impôt, mais bien pour rembourser le Trésor des dépenses que ce service mettrait à sa charge. Elle a encore reconnu que la base adoptée pour déterminer la taxe de chaque industrie, calculée sur la moyenne des droits payés par elles antérieurement, était aussi exacte que l'administration se trouvait à même de l'établir.

Néanmoins en examinant les industries portées dans chaque classe, elle a vu avec regret figurer ensemble les industries les plus disparates; elle a même observé que, dans l'ancien tarif, la distance du chef-lieu de la province formait un des élémens principaux de la dépense, ce qui ne devrait plus avoir lieu dans le système actuel où chaque industrie devrait être taxée seulement en raison de son importance. Cette considération qui avait été faite par plusieurs de vos bureaux l'a engagée à rechercher si on ne pourrait pas simplifier davantage le tarif proposé, en se tenant dans les mêmes limites, s'aidant des mêmes élémens qui ont servi à le former, et divisant les assujettis en :

- 1.° Bureaux publics,
- 2.° Marchands en gros,
- 3.° Marchands au détail dans les chefs-lieux de province et dans les villes de 3000 âmes de population et au dessus,
- 4.° Marchands au détail dans les autres communes,
- 5.° Marchands qui ne se servent que de mesures de longueur dans les chefs-lieux de province et dans les villes de 3000 âmes et au dessus.
- 6.° Marchands qui se servent des mêmes mesures dans les autres communes.
- 7.° Marchands ambulans.
- 8.° Tous ceux qui, sans être négocians, sont cependant assujettis, par les opérations auxquelles ils se livrent, conformément à l'art. 7.

Classification, comme l'on voit, qui aurait pour base l'importance seule du commerce, et la nature des objets à soumettre à la vérification.

Elle a fait, en conséquence, procéder au dépouillement des États des assujettis sur la base précédente, et elle a reconnu qu'on arriverait à réaliser le même chiffre sans sortir des limites du tarif proposé, en taxant :

Les 1.^{ers} à 6 fr., les 2.^{es} à 5 fr., les 3.^{es} à 2 fr. 50, les 4.^{es} à 1 f. 50, les 5.^{es} à 0, 80 et les 6.^{es} 7.^{es} et 8.^{es} à 0 40.

Dans cette classification, les débitans de sel et tabac appartiendront à la 3.^{me} et à la 4.^{me} cathégorie.

La grande simplicité de ce système l'a engagé à ne pas hésiter de vous en proposer l'adoption. Il pourra bien en résulter quelques centimes de plus ou de moins pour diverses industries; mais comme il ne s'agit dans tous les cas que d'une somme minime, que d'après le projet de loi, le tarif doit être révisé tous les 10 ans, cette différence ne peut donner lieu à aucune difficulté sérieuse.

En adoptant ce principe, il n'y a plus de tarif à annexer au projet. Seulement pour éviter toute discussion dans son application, le Decret Royal qui prescrira les moyens d'exécution de la loi comprendra la désignation des industries appartenant à chaque classe.

Il devient alors inutile de maintenir l'art. 8 du projet qui appelait les Conseils provinciaux à déterminer, sur l'avis des Conseils communaux, la cathégorie dans laquelle devait être mise chaque commune, disposition qui pourrait quelquefois, dans son application, donner lieu à difficulté.

L'adoption du nouveau tarif forme la différence la plus essentielle que votre Commission a introduite dans le projet de loi. Comme ce tarif en est un des points principaux, il lui a encore paru que son indication, au lieu d'être portée à l'article 7, devrait être mise immédiatement après l'art. 1. et qu'ainsi on pourrait donner un meilleur ordre à la distribution des matières.

En conséquence, elle a formulé le projet qu'elle a l'honneur de vous soumettre en 22 articles sur lesquels elle va vous donner quelques développemens.

Elle doit vous dire toutefois, qu'un de ses membres a manifesté le désir d'y voir supprimer le mot *pesi*, lequel se trouve implicitement compris dans le mot *mesure*; mais votre Commission considérant que la loi doit être précise et en harmonie avec les idées généralement reçues; que de tout temps l'idée du *poids* a été entière-

ment distincte de celle de la *mesure* et qu'on ne serait pas compris du public si on les confondait ensemble, a été d'avis de maintenir la désignation *poids et mesures* telle qu'elle est portée dans la loi.

L'article 1.^{er} énonçant que les droits seront perçus pour le compte du trésor, a paru susceptible d'une meilleure rédaction qui consiste à supprimer les mots, *a cominciare* et celui *Regie*.

L'article 2.^e qui concerne le nouveau tarif proposé, et remplacerait ainsi l'article 7.^e du projet, serait rédigé de la manière suivante :

« Ai diritti indicati nell' antica tariffa sarà surrogato per ciascuno utente un diritto annuo unico e fisso in conformità della seguente tabella :

» 1. ^o Uffizii pubblici	L. 6 »
« 2. ^o Negozianti all' ingrosso	» 5 »
« 3. ^o Negozianti al minuto, nei Capi-luogho di Provincia e nelle Città eccedenti 5,000 anime	» 2 50
« 4. ^o Negozianti al minuto, negli altri luoghi	» 1 50
« 5. ^o Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza, nei Capi-luogho di provincia e nelle Città eccedenti 5,000 anime	» 0 80
« 6. ^o Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi	» 0 40
» 7. ^o Merciaiuoli ambulanti	» 0 40
« 8. ^o Tutti coloro i quali, senza essere negozianti, vengono però contemplati nell' articolo 7. ^o	» 0 40
« Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all' approvazione del Parlamento. »	

L' article 3.^e (qui remplacerait l' art. 9.^e) serait rédigé d'une manière plus précise, comme suit :

« Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie pagheranno una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

L' article 4.^e (qui remplacerait l' art. 10) n'aurait d'autre variation, que le mot *ruoli* pour celui *liste* et deviendrait :

« I dritti di verificazione saranno pagati a mani degli esattori e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche, secondo i ruoli fatti dal Verificatore, pubblicati e verificati dal Consiglio Comunale, quindi resi esecutorii con decreto dell' Intendente

« Generale. Gli esattori godranno per questa percezione di un
 « aggio del 2 per cento. »

L'article 5.^e est conforme à l'art. 4.^e du projet.

L'article 6.^e est conforme à l'art. 5.^e du dit, en mettant le mot
messo au lieu de *posto*.

L'article 7.^e est conforme à l'art. 6.^e du dit, en ajoutant après
la quantità di lavoro les mots *o la mercede* pour prévoir le cas
 où le paiement se ferait en nature.

L'article 8.^e est la reproduction de l'art. 2.^e du projet, mais pour
 plus de clarté, il y a été fait quelque léger changement de ré-
 daction. Le mot *domicilio* a été remplacé par d'autres mieux
 adaptés au vœu de la loi, de la manière suivante :

« La verificazione dei pesi, delle misure, delle bilancie e delle
 « stadere a mano ha luogo nell'ufficio del Verificatore, tanto nel
 « capo-luogo della provincia, quanto nei capi-luogho di manda-
 « mento e nei comuni che verranno designati dai Consigli pro-
 « vinciali; quella delle bilancie e stadere fisse si farà nell'officina
 « o negozio, o magazzino dell'utente. »

L'art. 9.^e est l'art. 5 du projet avec une meilleure rédaction.
 Le mot *annue* y a été remplacé par celui *periodiche* pour être
 mis en harmonie avec celui de vérification periodique :

« Il locale per l'ufficio permanente di verificazione nel capo-
 « luogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale. I
 « capi-luogo di mandamento ed i comuni enunciati all'articolo
 « precedente somministreranno al Verificatore il locale necessario
 « per le sue operazioni periodiche.

Les articles 10, 11, et 12 correspondent à ceux 16, 17, et 18
 placés dans un meilleur ordre de la manière suivante :

« Art. 10. In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le
 « officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita, i ve-
 « rificatori avranno libero accesso nei medesimi, sia per procedere
 « alla formazione dei loro ruoli, sia per accertare se gli utenti
 « abbiano soddisfatto agli obblighi imposti loro dagli art. 7, e 8.

Art. 11. « I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le
 » misure e gli strumenti da pesare, diversi da quelli autorizzati dalla
 » legge 11 settembre 1845, o della legge sulla fabbricazione in data
 » 6 settembre 1848. Sequestrano pure tutti i pesi e misure, ed

» istrumenti da pesare alterati ovvero che non fossero muniti del
 » marchio della verificaione.

» Il sequestro sarà sempre fatto in presenza di due testimoni
 » i quali sottoscriveranno o segneranno il verbale compilato dal
 » verificatore.

» Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori
 » depositati senza ritardo alla Segreteria del Giudice di Manda-
 » mento.

Art. 12. « I pesi, le misure ed istrumenti da pesare che si ri-
 » conosceranno difettosi sia per lungo uso o per altra causa non
 » risultante da mala fede degli utenti non saranno sequestrati, ma
 » solamente aggiustati prima di apporvi il marchio di verificaione.

» Saranno considerati come semplicemente difettosi i pesi, le
 » misure e gli stromenti da pesare, il cui errore non oltrepassi
 » il doppio delle tolleranze prescritte dal Regolamento sulla fab-
 » bricazione annesso alla legge del 6 settembre 1848. »

L'article 13 correspond à l'article 19 du projet.

L'article 14 correspond à l'article 12 du projet. Il a paru inutile à votre Commission d'y relater les articles de l'Edit du 11 septembre 1845 et du règlement du 6 septembre 1848. En outre, bien que l'article ait été calqué sur l'ancien article 51 du règlement annexé au lettres Patentes du 29 juillet 1826 qui fixait les amendes de 40 à 50 fr., il a paru plus convenable de s'en tenir aux dispositions du Code Pénal art. 69 qui établit l'amende de 2 à 50 fr. La Commission vous propose en conséquence, la rédaction suivante:

Art. 14. » Ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti concer-
 » nenti i pesi e misure, e gli stromenti da pesare non contemplata
 » nell'Editto 11 settembre 1845 e nella legge sulla fabbricazione,
 » 6 settembre 1848 verrà punita con un'ammenda estensibile da
 » lire due a cinquanta, in ragione delle circostanze del caso.

L'art. 15 est la reproduction de l'art. 13 du projet.

L'art. 16 de l'art. 14, en changeant le mot o en a.

L'art. 17 de l'art. 15.

L'art. 18 de l'art. 11.

L'art. 19 de l'art. 20.

L'art. 20 de l'art. 21.

L'art. 21 de l'art. 22. Sur ces articles, votre Commission n'a aucune modification à vous proposer.

A la suite de ces articles, il lui a paru nécessaire de reproduire la disposition proposée dans la dernière législature par l'honorable député Demaria et qui fut alors adoptée. Elle a pour objet de déterminer une époque précise pour l'application du système métrique décimal aux poids médicaux, en laissant le temps nécessaire pour la rédaction d'un nouveau Codex pharmaceutique. La Chambre reconnaîtra que les poids médicaux actuels restant les seuls en vigueur depuis la promulgation de la loi, il est indispensable de faire disparaître cette anomalie. L'article serait ainsi conçu.

Art. 22. « Dal primo gennaio 1852 sarà obbligatorio il sistema metrico decimale per i pesi e misure medicinali. »

Ainsi, en tenant compte de toutes les observations qui précèdent, la loi serait formulée de la manière énoncée ci-après.

DESPINE Rapporteur.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A cominciare dal primo aprile 1850, i diritti di verificaione dei pesi e misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle Regie Finanze.

Art. 2.

La verificaione dei pesi, delle misure e delle bilancie e stadere a mano ha luogo nell'ufficio del verificatore tanto nel capo luogo della provincia, quanto nei capi-luogo di mandamento e nei comuni che verranno designati dai consigli provinciali; quella delle bilancie e stadere fisse si farà al domicilio dell'utente.

Art. 3.

Il locale per l'ufficio permanente di verificaione nel capo luogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale, i capi-luogo di mandamento ed i comuni enunciati all'articolo precedente continueranno a fornire al verificatore il locale necessario per le sue operazioni annue.

Art. 4.

I pesi e misure e gli strumenti per pesare sono sottoposti a due specie di verificaione; la verificaione prima e la verificaione periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore imprime un

1.º
privato

Art. 1.º

Dal primo aprile 1850 i diritti di verificaione dei pesi e delle misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle Finanze.

Art. 2.º

Ai diritti indicati nell'antica tariffa sarà surrogato per ciaschedun utente un diritto annuo unico e fisso in conformità della seguente tabella:

- 1.º Uffici pubblici . . . L. 6 »
- 2.º Negozianti all'ingrosso . . » 5 »
- 3.º Negozianti al minuto, nei Capi-luoghi di provincia, ~~in tutte~~ ^{nei luoghi di popolazione riunita} ~~città~~ ^{abitanti} eccedenti 25,000 ~~anne~~ » 2 50
- 4.º Negozianti al minuto, negli altri luoghi . . . » 1 20 ?
- 5.º Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza, nei Capi-luoghi di provincia, ~~in tutte~~ ^{e nei luoghi di popolazione riunita} ~~città~~ ^{abitanti} eccedenti 5,000 ~~anne~~ » 0 80
- 6.º Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi . . . » 0 40
- 7.º Merciai uoli ambulanti / . . » 0 40
- 8.º Tutti coloro i quali senza essere negozianti, vengono però contemplati nell'art. 3.º » 0 40

Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'ap-

affiancato

affiancato

valle
e quelli che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi

affiancato

marchio sopra ciascun oggetto da lui verificato.

Art. 5. 2.

Ogni peso e misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo, od aggiustato a nuovo, è sottoposto prima di essere ~~posto~~^{in uso} in vendita, od in uso di commercio alla verificaazione prima: questa verificaazione è gratuita.

Art. 6.

Sono soggetti alla verificaazione periodica tutti i particolari, o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, e di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci, o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad esser lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro degli operai.

Art. 7.

Ai diritti (indicati nell'antica tariffa sarà surrogato per ciascuna industria un diritto unico, quale è indicato nella tabella annessa alla legge presente. Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del Parlamento.

I generi di commercio e d'industria non menzionati nella tabella suddetta, saranno con Decreti R. assimilati a quelli coi quali hanno maggior analogia.

Art. 8.

I Consigli Provinciali sull'avviso dei

provazione del Parlamento. (~~Corrispondente all'art. 7 del Progetto del Ministero~~).

Art. 9.

Gli utenti che per le industrie da loro esercitate, in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie pagheranno una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. (~~Corrispondente all'art. 9 del Progetto del Ministero~~).

Art. 10.

I diritti di verificaazione saranno pagati a mani degli esattori e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche, secondo i ruoli fatti dal verificatore pubblicati e verificati dal Consiglio comunale, quindi resi esecutorii con Decreto del l'Intendente Generale. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del 2 per 0/0. (~~Corrispondente all'art. 1 del Progetto del Ministero~~).

Art. 11.

(Conforme all'art. 4 del Progetto).

Art. 12.

(Conforme all'art. 5 del Progetto).

Art. 13.

Sono soggetti alla verificaazione periodica tutti i particolari, o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure, e di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci, o derrate,

affiancato

2. affiancato

0 aut bo?

La verificaazione di cui è parlo nell'art. 5. non potrà aver luogo rispetto ai particolari che si vendono dei pesi e misure nel solo mercato dei prodotti del proprio e dei loro abitanti.

affiancato

Cheto b.

dei verificatori di cui è cenno all'art. 5. non avrà luogo sui li particolari che si usano nel solo mercato dei prodotti dei loro abitanti o di quelli del ruolo di cui sono proprietari o di cui abbiano a qualunque titolo il godimento.

affiancato

2. affiancato

7. affiancato

8. affiancato

4. affiancato

Consigli Comunali determineranno per ciascun Comune di loro dipendenza quella delle tre categorie di ciascuna classe, nella quale gli utenti di questi Comuni dovranno essere compresi: questa deliberazione sarà resa esecutoria con Decreto dell'Intendente Generale della Divisione Amministrativa.

Art. 9.

Gli utenti che esercitano due o più industrie diverse in uno stesso stabilimento saranno soggetti ad una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative a queste industrie pel Comune in cui hanno il loro stabilimento.

Art. 10.

I diritti di verificaione saranno pagati a mani degli esattori secondo le liste fatte dal verificatore, pubblicate e verificate dal Consiglio Comunale, quindi rese esecutorie con Decreto dell'Intendente Generale, e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del 2 per 100.

Art. 11.

I verificatori i quali dopo aver prestato in una provincia il giuramento prescritto dall'ultima alinea dell'art. 16 del Regio Editto 11 settembre 1845 saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni in un'altra provincia, faranno registrare l'atto di prestazione

sia per la ricognizione delle materie destinate ad esser lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro o la mercede degli operai. (*Corrispondente all'art. 6 del Progetto del Ministero*).

Art. 12.

La verificaione dei pesi, delle misure, delle bilancie e delle stadere a mano ha luogo nell'ufficio del verificatore, tanto nel capo-luogo della provincia, quanto nei capi-luogo di mandamento e nei comuni che verranno designati dai Consigli provinciali; quella delle bilancie e stadere ~~si~~ si farà nell'officina, o negozio, o magazzino dell'utente. (*Corrispondente all'art. 2 del Progetto del Ministero*).

Art. 13.

Il locale per l'ufficio permanente di verificaione nel capo-luogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale: i Capi-luogo di mandamento ed i comuni enunciati all'art. precedente somministreranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. (*Corrispondente all'articolo 5 del Progetto del Ministero*).

Art. 14.

In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita i verificatori avranno libero accesso nei medesimi sia per procedere alla for-

al/ver. ato

9. approvato

/fine

10. approvato

19. approvato

11. approvato

14.
affirmato

di giuramento nella segreteria del Tribunale della provincia a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun dritto.

Art. 12.

Le contravvenzioni alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli strumenti da pesare non comprese negli articoli 5, 7, 12 e 14 dell'Editto 11 settembre 1845, e negli articoli 6 e 7 della legge sulla fabbricazione 6 settembre 1848, verranno punite con una ammenda estensibile da lire dieci a cinquanta in ragione delle circostanze del caso.

Art. 15. 16.
del marchio

I falsificatori ~~della marca~~ dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da sei mesi ad un anno, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi penali per la truffa.

16.
affirmato

Art. 17. 18.
del marchio

I falsificatori ~~della marca~~ di verifica- zione saranno puniti con uno o due anni di carcere senza pregiudizio delle pene come sovra indicate per la truffa.

17.
affirmato

Art. 15. 18.

Ogni infrazione alle legge e regolamenti sui pesi e misure, e stromenti da pesare passibile di pene pecuniarie, è della competenza dei Tribunali di prima cognizione se eccede le lire

18.
affirmato

mazione dei loro ruoli, sia per accer- tare se gli utenti abbiano soddisfatto agli obblighi imposti loro dagli arti- coli ~~15 e 16~~. (Corrispondente all'art. 18 del Progetto del Ministero).

11.
affirmato
13. g.

Art. 11. 12.

I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le misure e gli stro- menti da pesare, diversi da quelli au- torizzati dalla legge 11 settembre 1845 o dalla legge sulla fabbricazione in data 6 settembre 1848. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istro- menti da pesare alterati ovvero non muniti del marchio della verifica- zione.

12.
affirmato

Il sequestro sarà sempre fatto in presenza di due testimonii i quali sot- toscriveranno o segneranno il verbale compilato dal verificatore.

Gli oggetti come sopra seque- strati verranno dai verificatori depo- sitati senza ritardo alla Segreteria del Giudice di mandamento. (Corrispon- dente all'art. 16 e parte del 18 del Progetto del Ministero).

Art. 12. 13.

I pesi e le misure e gl'instromenti da pesare che si riconosceranno difet- tosi sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli u- tenti, non saranno sequestrati, ma so- lamente raggiustati prima di ricevere il marchio di verifica- zione.

13.
affirmato

Saranno considerati come sempli-

cinquanta; se è minore, rientra in quella dei giudici di mandamento.

Quando havvi luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi generali di procedura penale.

Art. 16.

I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi e misure diversi da quelli autorizzati dalla legge 11 settembre 1845 o dal regolamento sulla fabbricazione in data 6 settembre 1848. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istrumenti da pesare alterati, ovvero che non fossero muniti del marchio della verificaione. Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori depositati senza ritardo alla segreteria del giudice di mandamento.

Art. 17.

I pesi e le misure e gli istrumenti da pesare che si riconosceranno difettosi sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggiustati prima di ricevere il marchio di verificaione.

Saranno considerati come semplicemente difettosi i pesi, le misure e gli istrumenti da pesare, il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione annesso alla legge del 6 settembre 1848.

cemente difettosi i pesi, e le misure e gli istrumenti da pesare, il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione annesso alla legge del 6 settembre 1848. (~~Corrispondente all'art. 17 del Progetto del Ministero~~).

~~Art. 15.~~

(~~Conforme all'art. 19 del Progetto~~).

Art. ~~15~~ 18.

Ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli istrumenti da pesare non contemplata nell'Editto 11 settembre 1845 e nella legge sulla fabbricazione 6 settembre 1848 verrà punita con un'ammenda estensibile da lire due a cinquanta in ragione delle circostanze del caso. (~~Corrispondente all'art. 12 del Progetto del Ministero~~).

Art. 15.

Conforme all'articolo 15 del progetto ministeriale.

Art. 16.

Conforme all'articolo 14 del detto progetto.

Art. 17.

Conforme all'articolo 15 del detto progetto.

Art. 18.

Conforme all'articolo 14 del detto progetto.

18.
approvato

18.
approvato

18.
approvato

Art. 18.

In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozii, i magazzini ed altri luoghi di vendita, i verificatori potranno procedere alle operazioni prescritte dall'articolo quarto della presente legge senza l'assistenza di veruna autorità. Qualora però occorresse procedere in tale circostanza a sequestri, dovranno ciò fare in presenza di due testimoni, e compilare un verbale, che sarà dai detti due testimoni sottoscritto.

Art. ~~18~~ 19.

Affine di accertare contravvenzioni, l'autorità amministrativa o giudiziaria sia d'ufficio, sia sulla domanda del verificatore, potrà ordinare visite straordinarie da farsi nelle ore in cui i negozii, magazzini ed officine sono chiusi al pubblico.

In queste visite straordinarie si osserveranno le forme prescritte dal Codice di procedura criminale per le visite domiciliari.

Art. ~~20~~ ~~19~~ 20.

L'Editto 11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge in Sardegna a cominciare dal 1.º aprile 1850. Così sarà pure del Regolamento del 6 settembre 1848 concernente la fabbricazione dei pesi e misure e le altre disposizioni emanate in seguito dell'Editto 11 settembre 1845. L'E-

16.
affirmato

Art. 19.

Conforme al qui contro.

20.
affinito

ditto del 1.° luglio 1844 e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono, sono abrogate. Tuttavia i pesi e misure ed instrumenti da pesare stabiliti in forza di questo Editto e delle leggi e disposizioni relative che avranno ricevuto il ^{manubio} ~~potestà~~ di verifica-
 zione prima della fine di marzo 1850, saranno ammessi alla verifica-
 zione ^{periodica} ~~annua sino a tutto il 1851~~.

Art. 21.

21.
affinito

Sono parimenti abrogate in Terraferma tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'Editto 11 settembre 1845.

Art. 22.

22
affinito

Il regolamento concernente il servizio della verificaazione, e tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11 settembre 1845, di quella sulla fabbricazione del 6 settembre 1848, e della presente, saranno approvati con Decreti Reali.

Art. 20.

(Conforme al qui contro).

Art. 21.

(Conforme al qui contro).

Art. ~~22~~ 23

Dal 1.° gennaio 1851 sarà obbli-3
 gatorio il sistema metrico-decimale
 per i pesi e per le misure medicinali.